

# **“FormaFarma”**

## **Associazione culturale senza scopo di lucro**

### **S T A T U T O**

#### **Art 1 Denominazione e sede**

È costituita l'Associazione culturale sotto la denominazione:  
**FormaFarma - Associazione culturale senza scopo di lucro.**

La sede è fissata in Genova, Via XX Settembre 18/2a.

L'Associazione può operare sia in campo nazionale che internazionale e può istituire dipendenze ed uffici sia in Italia sia all'estero.

#### **Art 2 Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è fissata dal giorno d'oggi sino al 31 dicembre 2020 (duemilaventi) con possibilità di proroga tramite delibera dell'Assemblea degli Associati.

#### **Art 3 Scopo**

L'Associazione è un ente associativo non commerciale che non persegue finalità di lucro né finalità sindacali.

L'Associazione si propone di svolgere attività nel settore promozione e diffusione della cultura in generale, attraverso la formazione, ed in particolare:

- a) organizzare corsi di formazione professionale per gli associati e non;
- b) organizzare e gestire progetti in favore dei giovani e meno giovani, seminari, percorsi informativi e formativi in favore di studenti di ogni ordine e grado, progetti di pre e post scuola; corsi ECM e di aggiornamento professionale;
- c) organizzare incontri, convegni, seminari di studio e di ricerca su tematiche attinenti le finalità dell'Associazione;
- d) diffondere i risultati di studi, ricerche e sperimentazioni attraverso elaborati cartacei ed elettronici, al fine di rendere più capillare l'informazione, anche attraverso la rete Internet.
- e) partecipare a bandi pubblici su attività inerenti le finalità dell'Associazione.

A tal fine l'Associazione si propone di raccogliere presso Enti pubblici e privati le sovvenzioni ed i contributi necessari per far fronte alle spese connesse a tali iniziative, nonché alle spese derivanti dall'organizzazione dell'Associazione stessa.

#### **Art 4 Attività**

L'Associazione culturale FormaFarma per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

attività culturali: iniziative atte alla divulgazione quali convegni, conferenze, attività di gruppo e laboratori, seminari e dimostrazioni, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, raccogliendo e mettendo a disposizione degli associati materiale d'informazione;

attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, in particolare a favore di professionisti, istituzioni di gruppo di studio e di ricerca;

attività editoriale: pubblicazione di articoli e riviste, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, anche in formato elettronico.

Per il raggiungimento dei predetti fini l'Associazione potrà, tra l'altro, acquistare attrezzature, stipulare contratti di locazione di beni mobili ed immobili, di collaborazione, appalto e leasing.

All'Associazione è inibito espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

## **Art 5 Acquisto e perdita della qualità di associato**

Sono associati le persone o enti la cui domanda verrà accettata al Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione. Potranno essere soci altre Associazioni, società, Enti Pubblici e privati aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.

Gli associati che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di Associazione. Eventuali variazioni della quota verranno stabilite dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre dell'anno precedente e tale modifica sarà valida fino a successive variazioni.

La quota o contributo associativo è intrasferibile e non rivalutabile.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso e per esclusione. L'esclusione potrà avvenire su decisione del Consiglio Direttivo per :

- il compimento di azioni disonorevoli o comunque dannose per la vita dell'Associazione;
- l'inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni Assembleari o consiliari;
- mancato pagamento della quota associativa trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza.

In tale caso la morosità verrà valutata dal Consiglio.

Il recesso del socio potrà avvenire in ogni momento tramite la presentazione di domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla prima Assemblea successiva alla comunicazione, ma, in ogni caso, non dà diritto ad alcun rimborso della quota annuale.

L'acquisto della qualità di socio comporta l'assunzione di tutti i diritti e di tutti gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento dell'Associazione, che l'aspirante si impegna, in caso di adesione, ad osservare. Il socio è tenuto, altresì, ad osservare tutte le decisioni che il Consiglio Direttivo e le Assemblee sanzioneranno.

Le iscrizioni decorrono dal primo giorno del mese in cui la domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo; da tale momento l'adesione all'Associazione ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso e non ha carattere temporaneo salva la facoltà del socio di non procedere al rinnovo della quota associativa.

## **Art 6 Classificazione degli associati**

L'Associazione FormaFarma è aperta a tutti coloro (persone o enti - italiani e stranieri-) che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci sono così distinti:

1. soci fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e sono membri di diritto dell'Assemblea;
2. soci ordinari : sono coloro che versano una quota di iscrizione annuale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, per tutta la loro permanenza in Associazione e possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione, usufruendo di tutti i vantaggi e servizi riservati ai soci;

3. soci sostenitori: sono coloro che desiderano conferire dall'esterno il proprio apporto economico e materiale. Non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono assumere cariche direttive.

Possono diventare soci ordinari e/o sostenitori effettivi i soggetti che, condividono i fondamenti culturali e le finalità dell'Associazione.

Sulle domande di ammissione dei soci ordinari e sostenitori decide il Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato.

La decisione del Consiglio è inappellabile.

I soci ordinari possono ricoprire cariche direttive e hanno diritto di voto in Assemblea.

Inoltre tutti i soci possono prestare la propria opera nell'Associazione anche a titolo oneroso.

### **Art 7 Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente dell'Assemblea
- d) Il Presidente del Consiglio Direttivo

### **Art 8 L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti i soci.

Sono ammessi a partecipare all'Assemblea i soci che hanno regolarmente versato la quota annuale, mentre ne sono esclusi coloro che non hanno rinnovato la loro adesione all'Associazione mediante il versamento della quota annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto ai sensi dell'art. 6 del presente statuto ed a farsi rappresentare in Assemblea tramite apposita delega scritta. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

### **Art 9 Luoghi delle Adunanze dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, presso la sede sociale o presso altra sede scelta all'uopo purché in territorio italiano, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del conto consuntivo presentato a cura del Presidente.

In via straordinaria l'Assemblea si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo od il Presidente ne ravvisino la necessità.

### **Art 10 Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante invio di comunicazione personale indirizzata a tutti gli associati aventi diritto da inviarsi anche per via fax o posta elettronica.

Tale comunicazione deve essere inviata con preavviso di otto giorni e deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda sottoscritta da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 del codice civile.

### **Art 11 Poteri dell'Assemblea**

L'Assemblea delibera in via ordinaria:

- delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulla nomina del Presidente e del segretario generale;
- approva il conto consuntivo sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera su quant'altro riservato alla sua competenza dal presente Statuto e su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera in via straordinaria:

- sullo scioglimento dell'Associazione e nomina del liquidatore;
- sulle proposte di modifica dello statuto;
- sul trasferimento della sede dell'Associazione al di fuori del comune;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

### **Art 12 Il Presidente dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta da un presidente nominato fra gli Associati presenti o in mancanza da uno dei Consiglieri. In loro assenza l'Assemblea provvederà ad eleggere nel suo seno un Presidente per la seduta. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige il processo verbale il quale verrà trascritto in un apposito libro con firma del Presidente dell'Assemblea e del segretario e dovrà essere letto all'Assemblea e da quest'ultima approvato prima della chiusura della riunione stessa. Copia del verbale dovrà essere depositata per la durata di trenta giorni presso la sede sociale.

### **Art 13 Deliberazione dell'Assemblea**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

### **Art 14 Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a due e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni, rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione successiva provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea successiva. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci.

Almeno due terzi del consiglio direttivo deve essere composto da soci fondatori.

### **Art 15 Poteri del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio ha tutti i poteri necessari per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione. In particolare:

- nomina il Presidente;

- formula direttive per i piani di attività dell'Associazione e delibera sulle attività dell'Associazione e sulle forme da adottare per il raggiungimento dello scopo sociale;
- approva il programma annuale di attività dell'Associazione ed il relativo bilancio preventivo ad essi sottoposti dal Presidente;
- delibera sul conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla determinazione della quota sociale e della quota di ammissione;
- delibera sulla sospensione e/ o radiazione dei soci;
- delibera gli eventuali regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti nonché degli acquisti e delle alienazioni di beni mobili e immobili e le forme migliori per un ottimale rendimento;
- delibera le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione;
- delibera la proposta di scioglimento dell'Associazione e propone la nomina del liquidatore;
- delibera su ogni questione inerente la gestione dell'Associazione;
- delibera sulla variazione di sede all'interno del comune.

### **Art 16 Il Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Il Presidente al quale spetta la firma sociale rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, presiede le sedute del Consiglio Direttivo, redige il bilancio consuntivo e preventivo, convoca il Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle sue deliberazioni ed adotta tutti i provvedimenti per l'attuazione dello scopo dell'Associazione che verranno comunque sottoposti a ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta utile.

In particolare il Presidente può essere delegato ad aprire, intrattenere ed estinguere conti correnti presso Istituti di Credito e a fare quant'altro necessario per i rapporti economici.

Il Presidente ha anche facoltà di delegare ai membri del Consiglio Direttivo e/o terzi specifici poteri inerenti alla realizzazione degli scopi sociali.

### **Art 17 Adunanze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e le eventuali modifiche sull'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio è da considerarsi regolarmente costituito quando, pur non rispettando le formalità di cui sopra, siano presenti tutti i suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano d'età dei presenti.

Le convocazioni dovranno avvenire mediante un invito scritto, anche tramite fax o posta elettronica, del Presidente con preavviso di almeno cinque giorni e contenente l'ordine del giorno da trattare.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto da colui che lo ha presieduto.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

## **Art 18 Patrimonio comune**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali e dagli altri contributi e versamenti volontari dei soci, dai contributi degli Enti pubblici e privati, da altri proventi derivanti dallo svolgimento delle attività previste e consentite dal presente Statuto, da eventuali lasciti o donazioni, da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Qualora particolari iniziative richiedessero disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, l'Assemblea può deliberare eventuali contributi straordinari.

Le eventuali eccedenze attive che dovessero risultare dal conto consuntivo approvato dall'Assemblea potranno essere reinvestite nell'attività dell'Associazione per le finalità previste.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento abbiano finalità analoghe.

## **Art 19 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà alla data del 31 dicembre 2012.

Alla fine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo, compila il conto consuntivo della gestione che viene preventivamente depositato presso la sede sociale almeno trenta giorni prima di quello prescelto per l'Assemblea e che viene quindi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

## **Art 20 Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire:

- di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di compiere la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento;
- per delibera dell'Assemblea, da prendersi con maggioranza dei due terzi dei votanti.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione deve essere obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione o ente con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 662 del 1996 e ss.mm.ii e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art 21 Rinvio al Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con un eventuale Regolamento Interno da deliberarsi a cura del Consiglio Direttivo.

## **Art 22 Rinvio alla legge**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Genova, 20/06/2012